RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

Art. 4

Con apposito Regolamento, da emanarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita', saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale tecnico governativo di sanita' marittima, contemplato dalla presente legge, nonche' le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima
Estremi	Legge 7 luglio 1902, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it